

17632/2021



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

CARLO DE CHIARA

Presidente

MAURO DI MARZIO

Consigliere

ANTONIO PIETRO LAMORGESE

Consigliere

MASSIMO FALABELLA

Consigliere

ALDO ANGELO DOLMETTA

Consigliere - Rel.

Oggetto

Frazionamento
ipotecario

Ud. 06/11/2020 CC

Cron. 17632

R.G.N. 16346/2018

ORDINANZA

sul ricorso 16346/2018 proposto da:

Agostino, Giusti Iole Renata, elettivamente domiciliati in

, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrenti -

contro

ord
4057
2020

.t.

Intesa San Paolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

a

3

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale subordinato;

-controricorrente e ricorrente incidentale -

nonché contro

CSI S.r.l.;

-intimata-

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 15/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/11/2020 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- Agostino ! Iole Renata Giusti, nella loro veste di promissari acquirenti (dalla s.r.l. CSI) di singole porzioni immobiliari di un più ampio complesso sito in Viterbo, si sono rivolti al Presidente del relativo Tribunale, affinché provvedesse, ai sensi e agli effetti dell'art. 39 TUB, a designare un notaio per l'approntamento e la redazione dell'atto pubblico di frazionamento.

Il Presidente del Tribunale di Viterbo ha accolto il ricorso e nominato il notaio per gli incumbenti richiesti, con ordinanza dell'11 gennaio 2018.

2.- Banca Intesa SanPaolo, nella veste di incorporante della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo – istituto che aveva erogato il

mutuo fatto oggetto della richiesta di frazionamento -, ha presentato reclamo avanti alla Corte di Appello di Roma.

Con decreto depositato in data 15 maggio 2018, la Corte romana ha stabilito di revocare il provvedimento del primo grado.

Il decreto ha rilevato, in particolare, che, per potere procedere al frazionamento di cui all'art. 39 TUB, «occorre che preventivamente l'istante si sia già accollato il mutuo, stabilendo negozialmente con la banca le condizioni del proprio mutuo»: se così non fosse, il «frazionamento redato dal notaio verrebbe indebitamente a imporre alla banca condizioni nel merito del mutuo frazionato». Nella specie peraltro – così si è pure riscontrato - «è pacifico che i richiedenti non avevano già perfezionato con la banca il contratto di accollo del mutuo».

3.- Avverso questo provvedimento e Giusti ricorrono per cassazione, articolando due motivi.

Banca Intesa SanPaolo resiste con controricorso, pure promuovendo ricorso incidentale condizionato, basato su due motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Col primo motivo del ricorso principale, si assume «violazione dell'art. 112 cod. pro. civ. per avere la Corte di Appello di Roma pronunciato *ultra o extra petita* e per non avere considerato l'assenso della Banca alla richiesta ex art. 39 comma 6 ss. TUB».

Col secondo motivo del ricorso principale, si lamenta la «violazione degli artt. 39 comma 6 e comma 6 *bis* e comma 6 *quater* TUB», nonché omesso esame di fatto decisivo per l'esito del giudizio.

Col primo motivo del ricorso incidentale condizionato, si chiede, «in caso di accoglimento del ricorso principale e riesame nel merito, di

applicare i giusti criteri di frazionamento rapportati al valore dell'edificio e delle unità oggetto di preliminare».

Col secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, si chiede, «in caso di accoglimento del ricorso principale e riesame nel merito, di inserire nella somma da frazionare anche i maturati interessi di preammortamento».

5.- Il Collegio ritiene inammissibile il ricorso principale.

6.- Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell'art. 111 comma 7 Cost., solo i provvedimenti che abbiano carattere definitivo e insieme decisorio, essendo in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di carattere sostanziale (cfr. in particolare, Cass., Sezioni Unite, 23 gennaio 2004, n. 1245; Cass., Sezioni Unite, 21 dicembre 2016, n. 27033; Cass., 8 settembre 2017, n. 20954).

Richiamato questo principio ordinante la materia, è poi pure da riscontrare, con specifico riferimento al tema che qui è concretamente in esame, che, secondo quanto rilevato dalla pronuncia di Cass., 21 giugno 2013, n. 15685, il provvedimento, che è inteso a nominare il notaio per la redazione dell'atto pubblico di frazionamento, non ha contenuto decisorio, «non essendo idoneo a incidere sul diritto al frazionamento del finanziamento e della correlativa garanzia ipotecaria».

7.- L'inammissibilità del ricorso principale comporta assorbimento del ricorso incidentale.

8.- Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.500,00 (di cui euro 200,00, per esborsi), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 *quater*, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 *bis*.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, addì 6 novembre 2020.



Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 21 GIU. 2021
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone